

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

GUIDA aggiornata al 05/09/2023
Decreto correttivo bis pubblicato in G.U. il 04/09/2023



Un sincero ringraziamento al
Presidente del Comitato Provinciale
di Roma

Emiliano Frangini
e a tutto il mio staff
per il valido contributo per la
realizzazione del presente
vademecum
Massimo Boiardi



LE FONTI



SCUOLA DELLO SPORT
(SPORT E SALUTE)



AVV. GUIDO MARTINELLI



GAZZETTA UFFICIALE



Decreto Lgs n° 36 del 28.02.2021

Decreto Lgs n° 163 del 05.10.2022

correttivo che finalmente il 5 ottobre 2022 è stato approvato con il nome di decreto legislativo 163 pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 novembre n. 256.

Dal 1 luglio 2023 cosa cambierà

Salvo rinvii e correttivi

IL LAVORO SPORTIVO

COSA SI INTENDERÀ PER LAVORATORE SPORTIVO ?

Il **LAVORATORE SPORTIVO** è un **TESSERATO** (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore e ufficiale di gara) che **SVOLGE UNA MANSIONE** necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva **PERCEPENDO UNA RETRIBUZIONE IN DENARO** o svolgendo tale mansione a titolo **VOLONTARIO** senza percepire alcuna retribuzione in denaro ad esclusione del rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio, trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza. (non si applicherà più la disciplina prevista dall'art. 67 comma 1 lett. m del TUIR DPR 917/86)

CHI SARA' IL DATORE DI LAVORO ?

- Società di capitali professionistiche
- **Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al R.A.S.**
- **Società Sportive Dilettantistiche iscritte al R.A.S.**
- Enti del Terzo settore iscritti anche al R.A.S.
- FSN (Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.)
- DSA (Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.)
- **EPS (Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.)**
- FSA/DSA/EPS anche paralimpiche
- C.O.N.I.
- C.I.P.
- SPORT e SALUTE

IL TESSERAMENTO art 15.

- 1. . Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Con l'atto di tesseramento l'atleta/l'istruttore, etc... instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva.
- 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
- 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

IL TESSERAMENTO DEL MINORE Art. 16

- **Il tesseramento del minore:**
- 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. **Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.** Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile.
- 2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età **(ERA 12 IN ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 316 C.C.)** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Pertanto, occorre anche la loro firma sul modulo tesseramento.

IL LAVORO SPORTIVO ART. 25

È UN LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore Atletico

Direttore di Gara e U.D.G.

CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO O A TITOLO VOLONTARIO

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".

IL LAVORATORE SPORTIVO VOLONTARIO

- Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro esclusivamente con finalità amatoriali. La prestazione del volontario è comprensiva dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di sua residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e nessun obbligo previdenziale.
- Le prestazioni sportive del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto retribuito per attività svolta di qualunque genere con la medesima Associazione/Società Sportiva Dilettantistica cui il volontario è tesserato.
- Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che si avvalgono del volontario devono assicurarlo :



Attivando una tessera di tipologia COMPLETA a copertura di tutti gli infortuni sportivi che si potrebbero verificare nell'esercizio delle attività sportive (gare/allenamenti) nel rispetto del decreto 3 novembre 2010



Attivando una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la compilazione del FORM sul sito nazionale A.S.C. (Assicurazione Volontari quota unitaria euro 10,00).

<https://assicurazionevolontariasc.pagedemo.co/>

IL LAVORATORE SPORTIVO VOLONTARIO

TESSERATO PER ASD/SSD ISCRITTE AL RAS ED ANCHE NEL TERZO SETTORE



- Si definisce volontario colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell' associazione e che siano regolarmente iscritti in un apposito REGISTRO DEI VOLONTARI tenuto dall'associazione.
- IL volontario, personalmente, spontaneamente e gratuitamente e per soli fini di solidarietà, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione
- Previa delibera del Consiglio Direttivo/amministrativo possono beneficiare di rimborsi spese non superiori ad euro 10,00 giornalieri con un tetto massimo di euro 150,00 mensili che si riferiscono a spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.
- Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche iscritte anche al Terzo Settore che si avvalgono del volontario devono assicurarlo :



Attivando una tessera di tipologia COMPLETA a copertura di tutti gli infortuni sportivi che si potrebbero verificare nell'esercizio delle attività sportive



Attivando una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la compilazione del FORM sul sito nazionale A.S.C. (Assicurazione Volontari quota unitaria euro 10,00).

<https://assicurazionevolontariasc.pagedemo.co/>

Assicurazioni Volontari

Link:

www.ascsport.it/assicurazioni

Oppure:

<https://assicurazionevolontariasc.pagedemo.co/>



Assicurazioni Volontari



Si intendono assicurati tutti i volontari che operano su progetti comunicati preventivamente dalla APS all'Ente ASC per finalità ricollegabili comunque all'attività in ambito motorio, per danni provocati a terzi che operano all'interno di progetti anch'essi comunicati preventivamente dall'APS all'Ente ASC.

- Massimale: € 5.000.000,00 franchigia € 150,00

INFORTUNI

Si intendono assicurati gli infortuni occorsi durante il servizio a tutti i volontari, tesserati ASC con specifica copertura e comunicati preventivamente, che operano su progetti anch'essi comunicati preventivamente dall'APS all'Ente ASC. E' escluso l'infortunio in itinere.

Capitali

- Morte € 80.000,00
- IP € 80.000,00 Franchigia 3% tabella a lesioni
- Diaria ric. per INFORTUNIO: € 30,00; Franchigia gg 3 per un max gg 30.
- Diaria ric. per MALATTIA: € 30,00; Franchigia gg 3 per un max gg 30.

Polizza valida fino al 31.12.2023.

COSTO POLIZZA: 10 EURO

Per poter attivare la polizza il volontario deve essere in possesso di una tessera ASC di tipologia "Completa".

ATTIVA LA POLIZZA
Compila il form sottostante!

Denominazione Associazione APS

Codice fiscale APS

E-mail

Nome e Cognome del volontario da assicurare

Codice fiscale del volontario

Numero tessera ASC del volontario (tipologia Completa: es: C23.000000/C23.X4M.74K)

INVIA RICHIESTA

CIRCOLARE ENPALS

- “...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell’ordine di appartenenza) o ancora l’attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l’attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
- «Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.»

RESPONSABILITA’

Del Legale Rappresentante in caso di mancato tesseramento dei volontari e conseguente mancate coperture assicurative.



Potrà ancora esistere la figura del Presidente che svolge gratuitamente tale carica istituzionale e poi svolgendo anche l'incarico di istruttore/tecnico e per quest'ultima funzione essere retribuito?

RISPOSTA :

SI. Il membro del consiglio direttivo non è considerato un Volontario anche se opera a titolo gratuito.

IL LAVORO SPORTIVO ART. 25 D. Lgs 36



Addetti alla segreteria
(vedi CO.CO.CO. amministrativo gestionale)

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO



Apprendistato

- A partire dai 14 ai 23 anni di età

Subordinato

- «Tipico» settore professionistico

Autonomo

- Occasionale o Partita Iva

CO.CO.CO Art. 409 co. 1 n. 3

- «Tipico» settore Dilettantistico

Prestazione coordinata sotto il profilo tecnico sportivo secondo i regolamenti di Federazioni, Discipline Associate ed EPS.

N.B.

Per tutto quanto non previsto nei sopra citati rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

APPRENDISTATO Art. 30



- 1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani **atleti**, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
- 3. ...Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

SUBORDINATO

Art. 26



- 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'articolo 2103 del codice civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
- 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine **finale non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
- I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (Fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
- Non godono della fascia esente di cinquemila ai fini previdenziali
- Godono della fascia esente dei 15.000 ai fini fiscali
- Gli istruttori già inquadrati nel regime spettacolo hanno sei mesi di tempo per decidere se passare al nuovo inquadramento o rimanere nel precedente

CO.CO.CO. Art 409 comma 1 n. 3



- 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
- 2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - Le 24 ore sono conteggiate come media settimanale
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
- «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»
- Gestione Separata INPS di cui l'Art. 2, comma 26 della L 335/1995.

Quindi:

- **Modalità di Coordinamento "concordate" non scatta la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato**
- **Modalità "etero organizzate": scatta la presunzione di applicabilità delle norme di lavoro subordinato**
- **Previste semplificazioni e proroghe (correttivo bis)**

NOTE:



- **APPRENDISTATO:** Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei **giovani atleti**, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 14 anni di età e fino ai 23 anni.
- **AREA DEL PROFESSIONISMO:** nel settore professionistico **“la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.**
- **AREA DEL DILETTANTISMO:** **la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.”** se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ORE (24) ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
- **CONTRATTO A TERMINE:** la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
- **AMMINISTRATIVI - GESTIONALI:** sono inquadrati come co.co.co. e **si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, fatta eccezione per l’INAL (previsto da subito).**

A seconda del rapporto di lavoro, si godrà o pure no delle rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, riferimenti normativi in tema di TFR e clausola compromissoria art. 26.

LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

- **Gestione Separata INPS di cui l'Art. 2, comma 26 della L 335/1995.**

Gli elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo sono:

- **autonomia:** organizzazione propria attività / no vincolo subordinazione
- **abitualità:** il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità).
- **natura non commerciale:** questa caratteristica differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d'impresa.

Al “professionista sportivo” il d.lgs 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.

Dal punto di vista tributario tassazione solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:

- **se forfetario** applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva;
- **se ordinario** applicando le aliquote fiscali

Dal punto di vista previdenziale iscrizione alla Gestione separata INPS prevedendo le stesse aliquote previdenziali in vigore per i professionisti

- 25% per coloro che **non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l'aliquota contributiva aggiuntiva** del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
- 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.


L'apertura della partita Iva per svolgere l'attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario che:

- non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività
- il raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta:

- del 5%, per i primi 5 anni di attività
- del 15% dopo i 5 anni
- non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti



sostitutiva delle imposte sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP

COLLABORAZIONI

AMMINISTRATIVE GESTIONALI Art. 37

- 1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
- 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
- 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina
- 4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
- 5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
- 6. (abrogato)

- 1. I collaboratori amministrativo – gestionali non sono lavoratori sportivi
- 2. Se subordinati si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato
- 3. **Non si applica la presunzione delle 24 ore**
- 4. **Non obbligatorio il requisito del tesseramento**
- 5. Viene meno il requisito della non professionalità
- 6. A nostro avviso sono anche quelle figure non destinate alla pratica sportiva, tipo il Segretario, o il Presidente, etc..
- 7. Beneficiano tuttavia delle medesime agevolazioni fiscali che contributive, dettate per il lavoro nell'aria del dilettantismo – **tranne che per l'INAL.**
- 8. **Non potranno essere gestite mediante il RAS**
- 9. Non saranno applicabili le semplificazioni previste per il CO.CO.CO. Sportivo.

Si possono avere due contratti di lavoro, uno per amministrativo gestionale e l'altro per lavoro Sportivo?

- RISPOSTA: **SI**

I LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI

Pubblici dipendenti nello sport:

- Volontari: semplice comunicazione al superiore gerarchico
- Lavoratori sportivi, amministrativo/gestionali : necessità di autorizzazione espressa.

Si ipotizza di introdurre il silenzio assenso
- Possono ricevere premi e borse di studio.
- Problema dei tecnici militari distaccati presso le Federazioni
- **Inoltre, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro.** Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

PRESUPPOSTI PER LA TASSAZIONE DEI RIMBORSI SPESE

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

In nome e per conto della società sportiva

RISOLUZIONE 38/E – 11 APRILE 2014

Agenzia delle Entrate



Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

REPILOGO COMPENSI LAVORATORE SPORTIVO NELL'ANNO FISCALE DI RIFERIMENTO

1° caso : compensi fino a 5.000,00 euro

2° caso : compensi da 5.001,00 euro fino a 15.000,00 euro

3° caso : compensi sopra i 15.000,00 euro

1° CASO



Lavoratore Sportivo che percepisce compensi fino a 5.000,00 euro nell'anno fiscale

- Lavoratori sportivi dilettanti autonomi che prestano servizio saltuario
 - Collaboratori amministrativo gestionali con compensi sotto i 5.000,00 euro.
-
- Si dovrà fare una comunicazione preventiva di inizio lavoro
 - Si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, D.lgs 81/2008
 - SI certificato del casellario giudiziale aggiornato (se a contatto con minori)
 - NO ritenute fiscali (IRPEF e addizionali)
 - NO ritenute previdenziali
 - NO ritenute assistenziali (INAIL) – **sarà sufficiente il possesso di una tessera dell'Ente Affiliante**
 - DVR – **probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a 5 000 annui correttivo bis)**
 - Adempimenti lavoro (certificato medico sportivo SI) visita medica del lavoro probabile esenzione dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a 5 000 annui correttivo bis)

DECRETO CORRETTIVO BIS:

«Art. 33 (*Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori*). —

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

2° CASO

Lavoratore Sportivo che percepisce compensi da 5.001,00 euro fino a 15.000,00 euro nell'anno fiscale

- NO ritenute fiscali (IRPEF e addizionali)
- SI ritenute previdenziali (fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 % del compenso)
- NO INAIL
- SI DVR
- SI adempimenti lavoro
- SI certificato del casellario giudiziale aggiornato (se a contatto con minori)

3° CASO

Lavoratore Sportivo che percepisce compensi superiori a 15.000,00 euro nell'anno fiscale

- SI ritenute fiscali (IRPEF e addizionali)
- SI ritenute previdenziali (fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 per cento del compenso)
- SI INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro)
- SI DVR
- SI adempimenti lavoro
- SI certificato del casellario giudiziale aggiornato (se a contatto con minori)

A) Riepilogo aspetti tributari Art. 36

- Dal punto di vista tributario sulle prime due fasce non saranno applicate imposte, il limite di esenzione fiscale passerà dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro annui.
- Superata la franchigia dei 15.000 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 18.000 euro annui pagherà imposte solamente su 3.000 euro).
- Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

Inoltre, da considerare durante la redazione della ricevuta da utilizzare per la determinazione delle soglie per ritenute fiscali e previdenziali da parte dei lavoratori sportivi dilettanti:

> Nei 15.000 euro di franchigia fiscale prevista dalla normativa a partire dall'entrata in vigore della riforma, deve essere detratta la franchigia già utilizzata nel primo semestre come srt. 67 e pertanto la differenza sarà la franchigia utile di cui poter godere nel periodo 1 luglio – 31 dicembre;

> Non ci sono problemi per la franchigia previdenziale 5.000,00 euro, perché non è dovuta nel primo semestre, pertanto scatta direttamente nel secondo semestre in conteggio.

Bozze RICEVUTE TIPO consultabili sul sito www.ascacademylazio.it – linea guida

B) Riepilogo aspetti previdenziali Art. 35

- Dal punto di vista previdenziale la situazione è più intricata.
- Innanzitutto l'esenzione dall'assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia di 5.000 euro annui. Superata tale soglia, tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. In concreto, l'ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000 euro annui, si riduce a 5.000 euro annui.
- La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi subordinati, dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che dal 2023 si chiamerà Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre per i lavoratori autonomi e co.co.co, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. Gli iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo per decidere la propria gestione.
- Le aliquote contributive sopra i 5.000 euro possono così riassumersi:

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote minori assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (discrezionale) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente

- Tabella sintetica dei carichi previdenziali
- **IMPORTANTE** > fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle minori) saranno ridotte al 50%.

Per esempio, un lavoratore percepisce € 8.000 annui.

- I primi € 5.000 non subiranno alcuna contribuzione;
- Per i successivi € 3.000, i contributi saranno calcolati e versati come di seguito:

descrizione	importo
reddito	3.000,00 €
imponibile al 50%	1.500,00 €
contributi al 25%	375,00 €

250,00 € a carico della associazione

125,00 € a carico del lavoratore

L'associazione verserà le seguenti somme:

- Al lavoratore verrà corrisposta la somma di € 7.875 (= € 5.000 + € 3.000 - € 125);
- L'associazione dovrà poi pagare l'intera somma dovuta ai fini previdenziali di € 375 (= 125 + 250);

B.2 collaboratori per sole funzioni amministrativo/gestionali

La disciplina riservata ai collaboratori con funzioni amministrativo/gestionali è la stessa in tutto per tutto di quella riservata al collaboratore sportivo con l'unica eccezione che non si applica la riduzione del 50% dell'imponibile ai fini contributivi, ma il calcolo avviene su tutto il compenso che eccede € 5.000 annui.

Trattamento premiale Art. 31

- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con **facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Riepilogo degli adempimenti

- Dato l'aumento delle comunicazioni e degli invii da effettuare, viene prevista una notevole semplificazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**:
- i dati dei rapporti di lavoro sportivo di tipo co.co.co, dovranno essere comunicati **al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche** disciplinato dal d.lgs. n.39/21 e tale comunicazione sostituisce quella ai centri per l'impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. (il modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all'interno di un'apposita sezione del **Registro**;
- non vi è obbligo del cedolino paga per i compensi annuali inferiori a 15.000 euro. Per importi superiori a € 5.000 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;
- la predisposizione dei modelli F24 potrà essere eseguita dal Registro delle attività sportive dilettantistiche, così come le comunicazioni INAIL e l'autoliquidazione dei premi;
- l'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione del file telematico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l'invio del file sarà a cura dell'intermediario abilitato;
- per ogni rapporto nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.

ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE CONSEGUONO, NELL'ANNO SOCIALE PREVISTO STATUTARIAMENTE, COMPLESSIVAMENTE RICAVI DI QUALSIASI NATURA PARI O INFERIORI AD EURO 200.000, È RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, PARI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A LORO CARICO, VERSATI SUI COMPENSI DEI LAVORATORI SPORTIVI.

Attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche



**Dipartimento
per lo sport**

**SPORT
E SALUTE**

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

RASD

- Il d.lgs. 39/2021 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro – interamente gestito con modalità telematiche – sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

RIFORMA DELLO SPORT – OBBLIGO ADEGUAMENTO STATUTO PER ASD/SSD

Le nuove norme dettate dal **D.Lgs.36/2021** entreranno in vigore il **1° luglio 2023** e tutte le ASD/SSD dovranno **adeguarsi alle nuove disposizioni** per non rischiare di essere **cancellate dal RAS** (per dettagli sul RAS clicca QUI) e perdere molte delle agevolazioni legate allo status di Ente Sportivo Dilettantistico.

Ogni sodalizio sportivo dovrà modificare il proprio statuto integrandolo con le norme del D.Lgs.36/2021 che superano quanto stabilito dall'art.90 della L.289/2022, normativa sulla base della quale sono redatti gli attuali Statuti di ASD/SSD.

Si ipotizza un periodo di tempo di transizione per permettere alle società di adeguarsi alle nuove norme.

TUTELA SANITARIA Art 32

La tutela sanitaria dei lavoratori

- 1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
- 3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

- 4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
- 5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
- 6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO E NON AGONISTICO Art. 33

- 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

ASSISTENZA NELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE Art. 42

- 1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.
- 2. Il chinesologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
- 3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti «**TESSERINO TECNICO IN CORSO DI VALIDITA'**» previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.

- **4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 (Art. 67 del TUIR)**
 - a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
- 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

Nota A.S.C.:

L'importanza dell'iscrizione ad un albo tecnici tenuto da un EPS (Conversione – Rinnovo)

- N.B – L'iscrizione all'albo o alla lista tecnici tenuta da un Organismo Sportivo certifica che il contributo sportivo versato al soggetto non riguarda un pagamento per una prestazione di lavoro professionale l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi (**art. 67 comma 1 lett. m del TUIR DPR 917/86**) le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1 – che il soggetto percettore svolga mansioni presso una associazione/società sportiva dilettantistica che sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri;
 - 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dai singoli organismi sportivi.

L'ISTRUTTORE SPORTIVO PER ESSERE INQUADRATO COME CO.CO.CO DEVE POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO DI «TECNICO»?

- Sì, deve possedere un titolo di studio di specializzazione professionale (Laureato)
- Si deve essere in possesso di un diploma di specifica disciplina (Diplomato EPS/FSN)

L'Istruttore Qualificato per disciplina è solo quello in possesso di Brevetti/Diplomi rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o titoli accademici, come la laurea in Scienze Motorie

I suddetti Brevetti/Diplomi, per avere validità legale, devono essere emessi **direttamente** dai suddetti Enti preposti o dalle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e **NON IN MODO INDIRETTO**.

DOMANDA

Il laureato in S.M. che svolge attività di istruttore in favore dei tesserati, deve essere iscritto all'albo dei tecnici tenuto da un EPS o Federazione?

- **Si, se vuole applicare la norma sul lavoro sportivo. Se non vuole applicare la norma sul lavoro sportivo non è necessario.**

- 6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, **di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).**

Art 42 D.lsg 36 OBBLIGO DEFIBRILLATORE



D.Lgs. 81/08 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 33 D.lgs 36

- Obbligo redazione DVR



- Il [decreto legislativo 81/2008](#) contiene una serie di norme in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. In particolare, l'articolo 3 recita espressamente che la legge "**si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio**". Pertanto, tutte le [associazioni sportive](#), le [Aps](#), le [associazioni culturali](#) e non profit sono **soggette all'applicazione del D. Lgs 81/08**, indipendentemente dalla loro grandezza e organizzazione interna. Questo comporta per tutti questi Enti la necessità di individuare i rischi collegati alle loro attività specifiche e ai luoghi in cui queste hanno luogo.

Sicurezza sul lavoro: quali sono gli obblighi di associazioni e società sportive?



Possiamo distinguere due differenti scenari:

1) Personale dipendente regolarmente assunto con contratto di lavoro oppure personale interinale.

In questo caso, essendovi del personale subordinato all'interno dei locali dell'associazione o della società sportiva, **si applica pienamente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il decreto legislativo 81/08.** Il decreto andrà ad applicarsi in tutte le fattispecie in cui ci si trovi in presenza di un **rapporto datore di lavoro/lavoratore.**

2) Volontari, lavoratori autonomi e sportivi che operano all'interno dell'associazione o della società sportiva a titolo gratuito o con il riconoscimento di un rimborso spese.


Quando ricorre questa ipotesi, **non c'è alcun obbligo per l'Ente né di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi né di nominare il responsabile per la prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.**

BOOKSHOP

SCOPRI I LIBRI DI TESTO DI ASC ACADEMY LAZIO!

ASC ACADEMY LAZIO COOPERA CON AUTORI NELLA
REALIZZAZIONE DI TESTI A SCOPO DIDATTICO

www.ascacademylazio.it/libri-asc-academy-lazio



IL MATERIALE CHE VI ABBIAMO ILLUSTRATO E' CONSULTABILE E SCARICABILE SUL SITO:

WWW.ASCACADEMYLAZIO.IT – LINEA GRUIDA (<https://www.ascacademylazio.it/linee-guida/>)

GRAZIE per l'attenzione

Comitato Regionale Lazio ASC e tutto lo staff dei Comitati Provinciali

